

CIRCOLARE n. 9 del 8 febbraio 2024

A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto: decontribuzione lavoratrici madri.

Facendo seguito a quanto indicato nella circolare n. 4 del 29 gennaio 2024, con la presente si rende noto che l'INPS, con circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, ha fornito disposizioni in merito all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia esso pieno o parziale, come introdotto dall'art. 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".

Nel dettaglio l'esonero in parola è riconosciuto in favore delle lavoratrici che, **nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, soddisfino il requisito richiesto dalla citata disposizione, **vale a dire risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni**.

Per il solo anno 2024 l'esonero spetta anche alle lavoratrici che, **nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni**.

Si evidenzia che la riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell'ambito del proprio nucleo familiare, abbiano figli in adozione o in affidamento.

Con particolare riferimento all'eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, si richiama il carattere fondamentalmente alternativo della misura in esame - che si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice **nel limite massimo di € 3.000,00 annui** da riparametrare su base mensile - con quella riferita al taglio del cuneo fiscale (v. circolare di dettaglio n. 4 del 29 gennaio 2024), secondo quanto disposto dall'INPS: "laddove sussistano i presupposti legittimanti per l'applicazione di entrambe le misure, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro".

Poiché l'esonero contributivo non opera automaticamente, è necessario comunicare per iscritto al datore di lavoro la volontà di avvalersene.

Si invitano, pertanto, le lavoratrici madri in possesso dei necessari requisiti ed interessate alla misura, a formulare esplicita richiesta all'Area Risorse umane, Pianificazione, Formazione, Affari generali, indicando numero e codice fiscale dei figli.

Eventuali richieste di chiarimento in merito al contenuto della presente circolare possono essere inviate alla responsabile della posizione di lavoro "Trattamento economico" all'indirizzo di posta elettronica s.amicone@arsial.it.

La Dirigente dell'Area
(Dott.ssa Patrizia Bergo)